



COMUNE DI VERRETTO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.24 DEL 07/10/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciassette** addì **sette** del mese di **ottobre** alle ore **undici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Luigino Polin - Presidente	Sì
2. Stefano Rovati - Vice Sindaco	Sì
3. Giovanni Reali - Consigliere	Sì
4. Cristina Patroni - Consigliere	Sì
5. Roberto Antonuccio - Consigliere	No
6. Giuseppa Gangemi - Consigliere	Sì
7. Stefano Milani - Consigliere	No
8. Mauro Gandini - Consigliere	No
9. Pierangelo Cavallotti - Consigliere	Sì
10. Andrea Cavallotti - Consigliere	Sì
11. Angelo Marco Secchi - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Roberto Bariani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Luigino Polin** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Premesso che:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
- per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
- secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere cedute;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);
- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
- assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4);

Preso atto delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;

Tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti";

TENUTO CONTO della proposta inoltrata da ASM Voghera S.p.A. avente ad oggetto la revisione straordinaria delle società partecipate indirettamente dall'Ente per il tramite della stessa ASM (P.G. e. n.1569/2017);

VISTO l'esito dell'esame ricognitivo effettuato come risultante nel documento allegato "Ricognizione e Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati", con il dettaglio di ciascuna partecipazione detenuta direttamente ed indirettamente dal Comune, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art 24, TUSP, occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 - ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate ad ASM Voghera S.p.A., essendo prevista l'alienazione di società in cui il Comune partecipa indirettamente per il tramite della ASM stessa, e che comunque l'alienazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, Decreto del Sindaco n. 6 del 31.3.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti n. 8
- astenuti n. 0
- votanti n. 8
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 0

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa meglio dettagliate nella Relazione tecnica allegata quale parte integrante al presente provvedimento che vengono qui integralmente richiamate:

1. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che:

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Luigino Polin

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott. Roberto Bariani
